

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 997

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RIPAMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 2006 (*)

Regolamentazione dell'attività delle imprese di
lavanderia e tintoria

() Testo ritirato dal presentatore*

ONOREVOLI SENATORI. - Nelle precedenti legislature furono presentate alcune proposte di legge per la regolamentazione dell'attività delle imprese di lavanderia e tintoria.

Nonostante l'urgenza di dare una legge-quadro anche a questo settore, tali proposte non giunsero all'approvazione, anche se contribuirono ad aprire un dibattito che portò le associazioni di categoria a formulare alcune proposte di modifica.

I problemi delle imprese di lavanderia, pulitura a secco e tintoria, comprendendo in tale definizione anche le attività di smacchiatura, stireria ed affini in genere, nonché i servizi di raccolta e recapito, hanno sempre più evidenziato una situazione di crisi del comparto, dovuta sia alla carenza di una disciplina organica in sede nazionale, sia alla mancanza di una regolamentazione omogenea a livello locale.

Sono questi gli elementi che invece dovrebbero costituire il presupposto per lo svolgimento di una attività imprenditoriale professionalmente qualificata, esercitata secondo termini di correttezza e di regolarità, in una dimensione di sicurezza sul lavoro, di efficiente tutela degli interessi degli utenti e, nel complesso, di una effettiva e reale tutela dello sviluppo e dell'avanzamento, anche di natura tecnologica, della categoria.

Per di più, si noti che la mancanza di una apposita regolamentazione di carattere nazionale comporta per gli operatori italiani il rischio reale di vedersi imporre a livello europeo una regolamentazione giuridica modellata sulle leggi di disciplina esistenti negli altri Paesi, che sono state predisposte tenendo conto di realtà socio-economiche diverse e, a volte, addirittura in contrasto con la nostra.

A tali fini, ed anche per prevenire e reprimere le forme di lavoro abusivo, con princi-

pale riferimento al cosiddetto «ambulantato», è quanto mai opportuna la presenza di una disciplina specifica del settore in armonia con i principi della legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge-quadro per l'artigianato) che, oltre a tutelare i legittimi interessi del medesimo, possa rappresentare una garanzia per l'utenza e per la cittadinanza in generale.

I profili di fondo dell'iniziativa legislativa in esame si incentrano sulla necessità di prevedere l'identificazione del profilo professionale dell' esercente l'attività in questione, con particolare riguardo alla qualità di imprenditore artigiano, con i relativi requisiti di qualificazione professionale, e di stabilire i criteri ed i principi cui si dovranno attenere i piani regionali di sviluppo ed i regolamenti comunali ivi previsti.

Il tutto nell'ottica del decentramento istituzionale voluto dalla Costituzione e definito dal testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che dettano precise norme sul riparto delle competenze tra lo Stato, le regioni e gli altri enti locali.

In particolare, la proposta di legge-quadro in esame, nel fissare i principi dell'attività della regione, agli articoli 1 e 2 contiene in effetti una rilevante valorizzazione del ruolo dell'ente regionale, che ha il compito di stabilire su base locale e territoriale le linee sulle quali si devono muovere le specifiche regolamentazioni comunali dell'attività di tintoria e lavanderia.

A livello nazionale è stabilito invece, con l'articolo 3, il principio della necessità della qualificazione professionale degli operatori del settore e sono fissati i presupposti per il riconoscimento della medesima, sulla base del superamento di appositi corsi di qualificazione professionale, oppure in consi-

derazione della maturazione di determinate esperienze lavorative.

Infine, all'articolo 4 è previsto un apposito regime sanzionatorio per i soggetti che esercitano le attività in esame senza i prescritti requisiti, sia personali che autorizzatori.

Ciò è disposto al fine di prevenire e combattere quelle forme di lavoro abusivo che sono presenti nel comparto in esame e che, come è noto, recano un notevole danno economico e di mercato agli operatori autoriz-

zati e qualificati, comportando anche l'assunzione di notevoli rischi da parte dell'utenza.

In conclusione, si richiama ancora l'attenzione del Parlamento sulla necessità di intervenire, nei tempi più brevi, all'approvazione del presente disegno di legge, a mezzo del quale si potrà senz'altro ottenere una regolamentazione giuridica in materia di attività di lavanderia, pulitura a secco e tintoria, maggiormente rispondente alle esigenze di certezza giuridica ed operativa degli operatori e, soprattutto, dell'utenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito di applicazione e programmi regionali)

1. Le regioni emanano norme di programmazione delle attività delle imprese di lavanderia, pulitura a secco, tintoria di abiti ed indumenti, smacchiatura, stireria ed affini in genere, esclusivamente per il servizio rivolto al pubblico, dettando disposizioni ai comuni per l'adozione di regolamenti che si uniformino alla disciplina di cui alla presente legge, al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale e le potenzialità del mercato e sulla base dell'analisi della realtà imprenditoriale.

2. La normativa regionale di cui al comma 1, si informa ai seguenti criteri generali:

a) preparazione di un progetto di razionalizzazione e di sviluppo qualitativo del settore delle imprese di cui al comma 1, eventualmente stabilendo i limiti minimi e massimi delle concentrazioni di tali imprese, in relazione agli abitanti anche differenziati per aree di insediamento, sia nei centri storici, sia nelle nuove aree residenziali;

b) indicazione del riferimento agli usi ed alle consuetudini raccolti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per quanto attiene ai rapporti con l'utenza privata;

c) definizione degli indirizzi per la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza dei locali e delle apparecchiature, alle cautele di esercizio, alle condizioni sanitarie per gli addetti, in conformità alle leggi statali in materia di igiene, sanità, sicurezza;

d) previsione di un apposito regime autorizzatorio per le imprese di cui al comma 1 che svolgano l'attività in forma itinerante, fissando principi ai fini dell'individuazione dei relativi requisiti di sicurezza, igiene e sanità di locali, impianti e mezzi di trasporto.

Art. 2.

(Requisiti di qualificazione professionale)

1. Ai fini dell'esercizio delle attività previste dall'articolo 1, comma 1, deve essere conseguita apposita qualificazione professionale:

a) dal titolare di impresa iscritta nell'albo delle imprese artigiane a norma dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni; nel caso in cui l'impresa artigiana sia esercitata in forma societaria, la qualificazione deve essere conseguita da almeno uno dei soci;

b) dal titolare o dagli addetti di imprese industriali, iscritte al registro delle ditte previsto dal testo unico di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, o in altra forma esercitata, preposti a centri autonomi di esercizio dell'attività.

2. I soggetti di cui al comma 1 conseguono la qualificazione professionale ivi prevista mediante:

a) conseguimento di un attestato di qualifica al termine di corsi di qualificazione professionale della durata di due anni, organizzati od autorizzati dalle regioni ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

b) prestazione di opera professionale qualificata svolta in posizione subordinata da almeno due anni presso le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, escluso il periodo computato ai fini dell'apprendistato;

c) conseguimento di un titolo di studio a carattere tecnico o professionale in materia

attinente all'attività delle imprese di cui all'articolo 1, comma 1.

3. Sono inoltre qualificati i soci ed i collaboratori familiari del titolare che abbiano partecipato professionalmente e personalmente all'esercizio dell'impresa per un periodo non inferiore a due anni, e che lo attestino anche mediante dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Tutti gli esercizi di raccolta e recapito da parte delle imprese previste all'articolo 1, comma 1, ovunque svolti in sede fissa od in forma itinerante, sono gestite dal titolare, da un socio o dipendente delle imprese medesime, oppure sono vincolate alle stesse da regolare contratto di appalto.

5. I programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 2, lettera a), sono ispirati a criteri di uniformità a livello nazionale e sono definiti dalle regioni, sentite le associazioni regionali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Art. 3.

(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge sono qualificati, ai sensi dell'articolo 2, i titolari o i soci di imprese artigiane iscritte nell'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitino l'attività di cui all'articolo 1, nonché i collaboratori familiari del titolare che abbiano partecipato professionalmente all'attività dell'impresa per un periodo non inferiore a due anni. Sono altresì qualificati i soggetti preposti a mansioni inerenti alla diretta prestazione del servizio delle imprese industriali o in

qualsiasi altra forma esercitate, che abbiano esercitato tale attività per almeno due anni.

2. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le attività di cui all'articolo 1 sono autorizzate a continuare l'attività stessa fino all'emanazione dei prescritti regolamenti comunali.

3. Le regioni definiscono i criteri ed i termini per l'adeguamento delle imprese ai requisiti stabiliti dalla regolamentazione comunale.

Art. 4.

(Regime sanzionatorio)

1. Nei confronti di chi esercita le attività di cui all'articolo 1, senza i requisiti professionali di cui all'articolo 2, è inflitta dalla competente autorità regionale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 5.000, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Nei confronti di chi esercita le attività di cui all'articolo 1 senza l'autorizzazione comunale, è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 1, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 2.000.

